

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2876**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVI, LOSPINOSO SEVERINI, CASTELLI, PEZZATI,
MARZOTTO CAOTORTA, GALLONI***Presentata il 28 marzo 1974***Disciplina del procedimento giudiziario
di repressione della condotta antisindacale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore della recente legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro ha subito evidenziato come la stessa legge, nel dettare norme organiche riguardanti l'intero processo del lavoro, abbia ommesso di regolamentare nella nuova ottica processuale l'esperienza giudiziario previsto dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (detto statuto dei lavoratori).

Si tratta della norma che assicura alla libertà ed attività sindacale una particolare tutela giurisdizionale, configurata in modo da garantirne l'effettivo esercizio in ossequio al dettato costituzionale ed appare anomalo, antifunzionale e persino iniquo che la procedura privilegiata ivi prevista, già modellata sui procedimenti sommari del codice di rito, non possa utilizzare in ogni fase e grado gli stessi istituti processuali configurati nel nuovo rito del lavoro ispirato ad agilità e rapidità.

Poiché, la legge 11 agosto 1973, n. 533, ha istituito il giudice unico di primo grado in materia del lavoro nella figura del pretore e in grado di appello nella figura del tribunale in funzione di giudice del lavoro, l'esigenza fondamentale da soddisfare è che sia devoluta, al di là di quanto previsto dal rinnovato articolo 409 del codice di procedura civile, alla competenza degli stessi giudici del lavoro la conoscenza anche delle controversie regolate dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, senza modificare la peculiarità della speciale tutela.

A soddisfare questa esigenza nonché ad armonizzare e correlare le norme processuali della legge n. 533 del 1973 con la regolamentazione della ipotesi prevista dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori intende provvedervi la presente proposta di legge al fine anche di evitare e prevenire diatribe e conflitti giurisprudenziali e dottrinari.

Con questi intenti l'articolato presenta una riformulazione dello stesso articolo 28, una norma sulla sospensione della provvisoria esecuzione del giudicato pretorile, la regolamentazione delle impugnazioni per appello e per cassazione nonché l'equiparazione della gratuità di questo giudizio agli altri in materia di lavoro.

Più precisamente:

L'articolo 1 devolve alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro i ricorsi denunzianti comportamento antisindacale e, facoltizzandolo anche ad assumere deposizioni testimoniali entro tre giorni (termine più congruo di quello già fissato nella norma modificata), gli impone di pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva, come previsto dall'articolo 429, primo comma, del codice di procedura civile e con le prescrizioni sostanzialmente contenute nel terzo comma dell'articolo 429, nell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (articolo 9 legge 11 agosto 1973, n. 533) e negli articoli 430 e 431 del codice di procedura civile.

In sostanza il decreto pretorile viene sostituito con la sentenza che chiude il primo grado dello speciale procedimento in cui, assicurato il contraddittorio e la piena cognizione anche attraverso le deposizioni testimoniali, resta in concreto confermata la eccezionale celerità nella forma privilegiata già prevista e giustificata dalla rilevanza costituzionale dell'interesse tutelato.

La sentenza diviene quindi impugnabile come negli altri processi del lavoro.

L'articolo 2 riporta con gli opportuni adattamenti il disposto del terzo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile sulla sospensione della provvisoria esecuzione.

L'articolo 3 devolve la cognizione dell'appello al tribunale in funzione di giudice del lavoro e richiama le disposizioni attualmente in vigore per i giudizi del lavoro in grado di appello anche per quanto riguarda il deposito del ricorso, il decreto del presidente del tribunale, la costituzione dell'appellato e l'appello incidentale.

L'articolo 4 è particolarmente riservato all'udienza di discussione che è il momento chiave del giudizio di appello.

Richiamato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura

civile, è apparso opportuno integrare i poteri del collegio con riferimento a quanto dispongono gli articoli 421 e 429 del codice di procedura civile oltreché all'ipotesi di nomina di consulente tecnico già prevista dall'articolo 441 del codice di procedura civile più correttamente espresso. Il secondo comma ribadisce infatti che non sono ammissibili nuove domande e nuove eccezioni e che è salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Nel terzo, quarto e quinto comma è disciplinata l'attività del collegio per l'ipotesi in cui lo stato degli atti non consenta l'immediata pronuncia della sentenza (come previsto nel primo comma) e si faccia luogo all'ammissione dei mezzi di prova proposti dall'appellante nel ricorso e dall'appellato nella memoria difensiva o alla disposizione d'ufficio di quelli ritenuti opportuni dal collegio stesso anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

In tal caso il collegio se possibile provvede per la loro immediata assunzione, a simiglianza di quanto previsto dall'articolo 420 del codice di procedura civile, omissis l'inciso « e quelle che le parti non abbiano potuto proporre prima », trattandosi qui di giudizio di appello.

Se non è possibile procedere immediatamente alle prove chieste dalle parti o disposte dal collegio è prevista una nuova udienza entro venti giorni (secondo il tenore dell'articolo 437 del codice di procedura civile) nella quale si assumeranno le prove e verrà pronunciata la sentenza.

In armonia con l'articolo 441 del codice di procedura civile il quinto comma prevede l'ipotesi della nomina di consulente tecnico. E tuttavia qui meglio precisato che, essendo tale nomina di competenza collegiale, sia il collegio che vi provveda con ordinanza resa nell'udienza e formuli il relativo quesito e che il giuramento del consulente tecnico venga raccolto dal giudice relatore nel termine di cinque giorni.

Il sesto comma si limita a richiamare le disposizioni del secondo (condanna di pagamento a somme di denaro) e quarto (eseguità immediata della sentenza) comma dell'articolo 1 sostitutivo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché il secondo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile come già statuito nell'articolo 437 dello stesso codice di procedura civile.

Ne risulta così una più organica regolamentazione del giudizio di appello idoneo ad

eventualmente integrare la necessaria sommarietà del giudizio di primo grado.

L'articolo 5 devolve la cognizione del ricorso per cassazione alla sezione del lavoro prevista dall'articolo 19 della legge 11 agosto 1953, n. 533.

L'articolo 6 aggiunge alle disposizioni già contenute nell'articolo 41 della legge n. 300 del 1970 in tema di gratuità anche quelle pre-

viste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1953, n. 533, che ha sostituito l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319.

L'articolo 7 disciplina il regime dei procedimenti in corso al momento della entrata in vigore della legge.

Per le ragioni sopra esposte e per il carattere di particolare necessaria tempestività la presente proposta viene raccomandata ad un sollecito esame del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Repressione della condotta antisindacale).

L'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente per il luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei tre giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni anche attraverso deposizioni testimoniali, qualora ritenga sussistere la violazione di cui al presente comma, pronuncia sentenza provvisoriamente esecutiva dando lettura del dispositivo in udienza con cui ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Qualora la rimozione degli effetti consista nel pagamento di somme di denaro, il pretore con la sentenza di condanna deve determinare oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del credito a sensi dell'articolo 429 del codice di procedura civile e 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro cinque giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si può procedere all'esecuzione della sentenza in base alla sola copia autentica del dispositivo ed in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma od a quella pronunciata nel giudizio d'appello è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale ».

ART. 2.

(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).

Il giudice d'appello, su istanza del datore di lavoro da formulare, a pena di decadenza, nel contesto del ricorso di cui all'articolo 3 può disporre con ordinanza non impugnabile, sentite le parti, che l'esecuzione provvisoria sia sospesa qualora dalla stessa possa derivare gravissimo danno alla parte istante.

ART. 3.

(Giudizio d'appello).

L'appello contro la sentenza pronunciata a sensi dell'articolo 1 della presente legge si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 433, 434, 435, 436 del codice di procedura civile nonché quanto disposto dall'articolo seguente.

ART. 4.

(Udienza di discussione).

All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Il giuramento decisorio può essere deferito dalle parti in qualsiasi momento.

Il collegio ammette i mezzi di prova proposti dalle parti nel ricorso e nella memoria difensiva e dispone d'ufficio quelli che ritiene opportuni, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, provvedendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, da tenersi entro i successivi venti giorni.

Se nomina un consulente tecnico, rinvia ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta

giorni. Il consulente tecnico presta il giuramento, sul quesito formulato dal collegio, innanzi al giudice relatore entro i successivi cinque giorni e deve depositare la relazione scritta almeno dieci giorni prima della udienza di cui al comma precedente.

Sono applicabili le disposizioni del secondo e quarto comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile.

ART. 5.

(Ricorso per cassazione).

La cognizione del ricorso per cassazione è devoluta alla sezione del lavoro istituita e composta ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 6.

(Gratuità del giudizio).

Fermo restando quanto disposto nel primo comma dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le spese relative al giudizio sia di primo grado, sia di impugnazione, sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

ART. 7.

(Disciplina transitoria).

Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

I procedimenti pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice, che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito della opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello.